

**ESMA**

201-203 rue de Bercy  
CS 80910  
75589 Paris Cedex 12  
France

Milano, 14 febbraio 2023

**Consultazione ESMA sulle linee guida per l'utilizzo della denominazione ESG e sostenibile dei fondi**

**D1. Siete d'accordo con la necessità di introdurre delle soglie quantitative per valutare i nomi dei fondi?**

*Siamo d'accordo che sia necessario inserire delle soglie, ma queste devono essere rese armoniche con gli artt. 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).*

**D2. Siete d'accordo con la soglia proposta per la proporzione minima dell'80% di investimenti per l'uso di qualsiasi parola legata ai termini ESG o impatto nella denominazione del fondo? In caso contrario, vi preghiamo di spiegarne il motivo e di fornire una proposta alternativa.**

*Sì, siamo d'accordo con la soglia proposta.*

**D3. Siete d'accordo con l'inclusione di una soglia aggiuntiva di almeno il 50% della quota minima di investimenti sostenibili per l'utilizzo della parola "sostenibile" o di qualsiasi altro termine legato alla sostenibilità nel nome del fondo? In caso contrario, si prega di spiegare perché e fornire una proposta alternativa.**

*Riteniamo la soglia aggiuntiva dovrebbe essere fissata al 35%. A nostro giudizio, inoltre, se il fondo fa riferimento ad una percentuale aggiuntiva di investimenti sostenibili pari alla soglia prevista, tale fondo deve specificare nel KID che la restante parte degli investimenti adotta il criterio di esclusione di alcuni settori, ad esempio quello delle armi. Altrimenti non può essere considerato sostenibile.*

**D4. Ritenete che ci siano modi alternativi per costruire il meccanismo di soglia? Se sì, spiegate la vostra proposta alternativa.**

*Un metodo alternativo per il calcolo della soglia potrebbe essere quello di aggiungere soglie qualitative a quelle quantitative, in particolare per le imprese virtuose che hanno avviato un processo di transizione verso la sostenibilità e che andrebbero pertanto premiate. Si potrebbe ad esempio prevedere un meccanismo che si basa sulla premialità, per cui se gli investimenti sostenibili di tali imprese "in transizione sostenibile"*

raggiungono una soglia pari ad almeno il 20%, si applica un effetto moltiplicatore (dell'1,5), che consente a tali imprese di raggiungere la soglia del 30%.

**D5. Ritenete che esistano altri modi rispetto alle soglie proposte per raggiungere l'obiettivo di vigilanza per garantire che le denominazioni ESG o legate alla sostenibilità dei fondi siano allineate con le loro caratteristiche o obiettivi di investimento? Se sì, spiegate la vostra proposta alternativa.**

*Si, come suggerito in risposta alla domanda precedente.*

**D6. Siete d'accordo con la necessità di prevedere tutele minime per i fondi d'investimento con termini ESG o legati alla sostenibilità nel loro nome? Tali garanzie dovrebbero basarsi su criteri di esclusione come quelli previsti dal regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, articolo 12, paragrafi 1 e 2? Se no, spiegate perché e fornite una proposta alternativa.**

*Si concordiamo, in coerenza anche con l'art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e con il Regolamento (UE) 2020/852 sulla Tassonomia.*

**D7. Ritenete che, ai fini delle presenti Linee Guida, gli strumenti derivati debbano essere soggetti a disposizioni specifiche per il calcolo delle soglie?**

- a. **Suggerite l'utilizzo del valore nozionale o del valore di mercato ai fini del calcolo della quota minima di investimento?**
- b. **Ci sono altre misure che raccomandereste per i derivati per il calcolo della quota minima di investimento ai fini della denominazione?**

*Suggeriamo che si applichi il valore nozionale per il calcolo della quota minima di investimento in generale e in situazioni normali di mercato, mentre in situazioni straordinarie, come quella attuale, riteniamo sia più opportuno applicare il valore di mercato.*

**D8. Siete d'accordo sul fatto che i fondi che designano un indice come benchmark di riferimento dovrebbero considerare gli stessi requisiti per i nomi dei fondi come qualsiasi altro fondo? Se no, spiegate perché e fornite una proposta alternativa.**

*Il quesito presuppone che esistano indici univoci e benchmark univoci, ma non è la realtà. Dal momento in cui saranno previsti indici standardizzati per il mercato europeo, completi e diffusi, oltre che istituzionalizzati, tali indici potranno essere utilizzati per identificare il fondo ESG ed utilizzati alternativamente alle soglie.*

**D9. Volete fare una distinzione tra replica fisica e sintetica, ad esempio in relazione alle garanzie detenute, di un indice?**

*Si esiste una distinzione, nella replica fisica si può modificare la pesatura, nella sintetica no; la differenza può essere identificata con gestione attiva/passiva.*

**D10. Siete d'accordo con l'introduzione di disposizioni specifiche per le denominazioni che contengono il termine "impatto" o altri termini legati all'impatto in queste Linee guida? Se no, spiegate perché.**

*Si siamo d'accordo.*

**D11. Dovrebbero esserci previsioni specifiche per le denominazioni che includono "transizione" o termini legati alla transizione in queste Linee guida? Se sì, quali dovrebbero essere?**

*Si, come indicato in risposta al quesito n. 4.*

**D12. Le proposte contenute nel presente documento di consultazione riguardano le denominazioni dei fondi di investimento alla luce di specifiche esigenze settoriali. Tuttavia, considerando che l'informativa SFDR si applica anche ad altri settori, ritenete che queste proposte possano avere implicazioni per altri settori e, in caso affermativo, riterreste opportuno avere una guida simile per altri prodotti finanziari?**

*Si, riteniamo che le proposte del presente regolamento potrebbero essere opportune anche per altri settori.*

**D13. Siete d'accordo con la previsione di un periodo transitorio di 6 mesi dalla data di applicazione delle Linee Guida per i fondi esistenti? Se no, spiegate perché e fornite una proposta alternativa.**

*Siamo d'accordo sui termini, purché gli stessi decorrano dalla completa implementazione della tassonomia, altrimenti il processo di transizione verrà assorbito nei costi a carico dei cittadini.*

3

**D14. Le disposizioni relative alla denominazione dovrebbero essere estese ai fondi chiusi che hanno terminato il loro periodo di sottoscrizione prima della data di applicazione delle Linee Guida? In caso negativo, si prega di spiegare la risposta.**

*Riteniamo inapplicabile il principio di retroattività, per la natura stessa del fondo chiuso. Una tale applicazione potrebbe portare ad una pletora di contenziosi insanabili.*

**D15. Qual è l'impatto previsto dall'introduzione delle linee guida proposte?**

*Anche se, come evidenziato, i costi di compliance si applicheranno una tantum, è evidente che tali costi dovranno essere ammortizzati in diversi anni con possibili ricadute sui clienti finali.*

**D16. Quali costi e benefici aggiuntivi comporterebbe la conformità alle Linee Guida proposte per gli stakeholder che rappresentate? Si prega di fornire cifre quantitative, se disponibili.**

*I costi saranno dovuti per la produzione documentale, la formazione, la maggiore trasparenza. Tali costi potrebbero tradursi anche in un aumento del 30% per i clienti finali rispetto ai costi attuali. Occorre inoltre considerare l'onere per i consulenti nel dover spiegare questi maggiori costi, derivanti da un obbligo normativo, ai clienti.*